



Comune di
BIRORI

(Provincia di Nuoro)

Area Tecnica

OGGETTO ↗

REGOLAMENTI COMUNALI

TITOLO ↗

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 in data 1 agosto 2016

www.comune.birori.nu.it – ufficiotecnico@comune.birori.nu.it – serviziotecnico@pec.comune.birori.nu.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito della Legge 30 marzo 2001, n° 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), Legge Regionale n° 4 del 22 febbraio 2012 "norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri" nonché del D.P.R. n° 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria;
2. Il Presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 dell'11 luglio 1996.

Art. 2 COMPETENZE

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco che provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di Legge vigenti in materia, tramite l'ufficio sanitario, il custode del cimitero, i necrofori e gli uffici comunali ciascuno per la parte di sua competenza

Art. 3 RESPONSABILITÀ

1. L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio;
2. Il Comune, tramite il personale impiegato, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio;
3. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX, Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, i seguenti atti e documenti:
 - a) Registro delle sepolture cimiteriali di cui all'articolo 52 del D.P.R. n° 285/1990;
 - b) Orario di apertura e di chiusura del cimitero;
 - c) Copia del presente Regolamento
 - d) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - e) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno in corso;

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI – DENUNCIA, CAUSE E ACCERTAMENTI DI MORTE

Art. 5 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero;
2. L'ammissione negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Art. 7 DENUNCIA CAU- SA DI MORTE

1. Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte mediante la compilazione di apposita scheda. L'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell'Ufficio sanitario preposto.

Art. 8 CERTIFICAZIONE CAUSA DI MOR- TE

1. Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 9 FUNZIONI MEDI- CO NECROSCO- PO

1. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dall'Ufficiale sanitario o da altro sanitario incaricato con provvedimento del Sindaco. I medici necroscopici dipendono per tale attività dall'Ufficiale sanitario.

Art. 10 RINVENIMENTO PARTI DI CADA- VERE

1. Nel caso di rinvenimento di pezzi di cadavere o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve immediatamente informare il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Il Sindaco, inoltre, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 11 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24 giugno 1993;
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad

- eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto;
3. La chiusura del feretro è fatta in presenza di personale del Servizio di Igiene Pubblica, che vigila e controlla l'applicazione delle norme sopra richiamate.
 4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante il cognome e nome della salma, data di nascita e di morte.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE E AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA

Art. 12 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere sepolto prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria. Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13 AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA SALMA

1. L'Autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 14 AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA PRODOTTI ABORTIVI E FETI

1. Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale sanitario.

Art. 15 CONSEGNA E CUSTODIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati dall'incaricato del trasporto al custode del cimitero e da questi conservati.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16 MODALITÀ DI TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza;
2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U.L.P.S. comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo di decesso;
 - il deposito di osservazione o obitorio;

- il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
 - la relativa sosta per officiare il rito religioso o civile;
 - il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi forza maggiore, può farsi durante il percorso se non previa autorizzazione del Sindaco.
 4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Municipale prenderà opportuni provvedimenti per la circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

**Art. 17
TRASPORTI FU-
NEBRI**

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato da imprese private in possesso di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;
2. Per i trasporti funebri, le imprese private possono utilizzare esclusivamente carri funebri aventi le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. n° 285/1990.

**Art. 18
TRASPORTO PER
E DA ALTRI CO-
MUNI**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati e previo Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica;
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto;
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi viene effettuata sosta per riti religiosi o onoranze;
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero previo accertamento della regolarità dei documenti e dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura;
5. Per i morti di malattie infettive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. n° 285/1990;
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e trasporto delle ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso;
7. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

**Art. 19
TRASPORTI DI
SALME
ALL'ESTERO O
DALL'ESTERO**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990.

Art. 20
TRASPORTO DI
CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali e ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco;
2. Se il trasporto è da o per stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990;
3. Non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme;
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata. In entrambi i casi devono essere indicate le generalità del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo o data di rinvenimento.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - SERVIZI DEI CIMITERI

Art. 21 DISPOSIZIONI GENERALI

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n° 285/1990 per sepolture in cappelle private o casi di speciali onoranze funebri;
2. Nei Cimiteri comunali vengono accolti i cadaveri:
 - a) delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) delle persone morte fuori Comune ma che vi avevano in vita la residenza;
 - c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - d) dei nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. n° 285/1990);
 - e) delle persone non residenti nel Comune, ma nate in esso o emigrate da esso che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Bironi;
 - f) delle persone non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune di Bironi e che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune medesimo;
 - g) delle persone che pur residenti all'estero e iscritti all'AIRE, abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Bironi;
 - h) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 22 MANSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI IM- PIEGATI NEL CI- MITERO

1. La sorveglianza dei cimiteri è affidata al custode che è il responsabile della custodia e manutenzione, nonché dei servizi che in essi si svolgono, in particolare:
 - a) Per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall' Ufficiale dello Stato Civile; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto, rilasciata dal Sindaco o di un suo delegato, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - b) presenza alle operazioni di inumazione e tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere e che la cassa del feretro corrisponda ai requisiti di legge;
 - c) sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
 - d) iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni pre-

scritte dal D.P.R. n° 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, traslazioni di salme ed i resti etc.. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici Comunali, sanitari e governativi. Un esemplare del Registro deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del Cimitero;

- e) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- f) regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- g) sorveglia che ogni intervento nelle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- h) regola l'eventuale apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Municipale, conservando le chiavi dei cancelli;
- i) vigila e si accerta che ogni intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- j) controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- k) dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo, quando occorra, una disinfezione;
- l) è responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;
- m) attende alla pulizia totale del cimitero mantenendolo in modo decoroso costantemente;
- n) provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- o) mantiene un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico ed è tenuto a fornire le indicazioni richieste per quanto di competenza;
- p) è tenuto altresì ad avere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- q) non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali di sua competenza;
- r) svolge tutte quelle incombenze che gli sono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del Cimitero;
- s) è tenuto inoltre all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2. Al personale è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori di essi.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare;
 4. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 23 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Con il Piano Regolatore Cimiteriale si provvederà all'individuazione di un reparto speciale all'interno del Cimitero, destinato al seppellimento delle salme e alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera o appartenenti a categorie individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 24 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta diversa destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la residenza;
 - b) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - c) sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 13, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 25 INUMAZIONI

1. L'inumazione è la sepoltura in una bara di legno leggero nella terra, a circa 2 metri di profondità, da effettuare in aree obbligatoriamente predisposte a tale scopo. Il periodo di inumazione è di circa 10 anni, necessario per la decomposizione della bara di legno e la trasformazione in sali minerali del corpo.
2. Nel Cimitero sono previste apposite aree destinate alla sepoltura

per inumazione. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata fino a 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, su richiesta degli interessati, a categorie di persone individuate dall'amministrazione Comunale;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 26 INDIVIDUAZIONE FOSSE PER INUMAZIONE

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta con apposito numero di fila e di fossa;
2. Per le sepolture comuni di durata fino a 10 anni può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un cippo, fornito e messo in opera dai privati, dove verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Per le sepolture private di durata superiore a 10 anni può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una lapide o copri tomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa;
4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa;
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n° 285/1990.

Art. 27 TUMULAZIONI

1. La tumulazione consiste nella sepoltura in un loculo o tomba, costruiti con opere murarie dal Comune o dai privati concessionari di aree. La salma viene racchiusa in una duplice cassa, una di legno, l'altra di metallo ed ermeticamente sigillata. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. La costruzione di sepolture private con il sistema di tumulazione è oggetto di permesso di costruire secondo le modalità previste nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 28 DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone di concessione stabilito con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata della concessione provvisoria è limitata al periodo previ-

- sto per l'ultimazione dei necessari lavori purché non superiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a 30 mesi;
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione al giorno della estumulazione. Le frazioni di trimestre sono calcolate per intero.
 5. Scaduto il termine di concessione provvisoria senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere proroga di termini o provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune
 6. E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono ogni dieci anni e sono controllate dal custode del Cimitero. Le fosse liberate dai resti del feretro, possono essere utilizzate per nuove inumazioni.
2. Qualora il Necroforo accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il turno deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza.
4. E' compito del Necroforo predisporre annualmente l'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Detto elenco deve essere affisso all'albo cimiteriale nel mese di Novembre per 30 giorni.
5. I familiari interessati alle esumazioni possono presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali. In mancanza di richieste i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune.
6. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. I contenitori dei resti mortali sono a carico dei familiari.

Art. 30 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle che si effettuano prima della scadenza del turno di rotazione decennale e possono essere effettuate nei seguenti casi:
 - a) per ordine dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia;
 - b) a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi compresi da Ottobre ad Aprile;
 - b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni della morte e il Dirigente del servizio di igiene pubblica

dell'Azienda USL dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o suo delegato, e del Necroforo.
4. Le spese di esumazione straordinaria, escluse quelle richieste dall'autorità giudiziaria, sono a carico dei familiari richiedenti.
5. Le esumazioni sia ordinarie che straordinarie si eseguono nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. A tali operazioni possono assistere i familiari del defunto.

Art. 31 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie
2. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione del loculo. Le estumulazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza. □ E' compito del Necroforo predisporre annualmente l'elenco delle salme per le quali è attivabile la estumulazione ordinaria. Detto elenco deve essere affisso all'albo cimiteriale nel mese di novembre per 30 giorni. □ I familiari interessati alle estumulazioni possono presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali. In mancanza di richieste i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. I contenitori dei resti mortali sono a carico dei familiari.
3. Sono Straordinarie quelle eseguite prima della scadenza della concessione:
 - a) su ordine dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia;
 - b) su richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per cremazione.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria possono essere eseguite estumulazioni straordinarie:
 - a) nei mesi compresi da Ottobre a Novembre;
 - b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o suo delegato, e del Capo Necroforo.
6. Le spese di estumulazione straordinaria, escluse quelle richieste dall'autorità giudiziaria, sono a carico dei familiari richiedenti.

Art. 32 RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto in sepoltura privata.

Art. 33
OGGETTI DA RE-
CUPERARE E DI-
SPONIBILITÀ DEI
MATERIALI

1. Gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti nel corso di esumazioni sono consegnati agli aventi diritto dal Necroforo previa compilazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato al ricevente gli oggetti e l'altro agli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
2. In mancanza di richieste degli oggetti rinvenuti, il Necroforo provvederà comunque a tenerli a disposizione per dodici mesi. Qualora, decorso il termine, non venissero reclamati, il Comune potrà allinearli con il metodo dell'asta pubblica destinando il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza della concessione, passano di proprietà del Comune.
4. Il Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, può autorizzare il reimpiego dei materiali quali croci, lapidi, copri tomba, statue ecc. per altre sepolture. In mancanza di richieste possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle in sepolture che ne siano sprovviste.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in luogo idoneo.

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 34
ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza;
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario;
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Necroforo, da rilasciarsi solo per comprovati motivi;
4. L'avviso di chiusura è dato di regola con segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario;

Art. 35
DISCIPLINA
DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi;
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività questua;
 - d) ai fanciulli molto piccoli quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute il Necroforo può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, indicando i percorsi da seguire e gli orari.

Art. 36
DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o in contrasto con l'austerità del luogo in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Necroforo;
 - i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) Qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 37
RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti;
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Necroforo.

Art. 38
EPIGRAFI, MONUMENTI E ORNAMENTI SULLE TOMBE

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, epigrafi, simboli e fotografie, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Responsabile Tecnico comunale in relazione a quanto previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale.
2. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare all'ufficio tecnico comunale il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche o aggiunte di epigrafi devono essere preventivamente autorizzate. Le epigrafi contenenti scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o fatte abusivamente, verranno rimosse previa diffida al concessionario;
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero;
6. Su segnalazione del Necroforo, saranno rimossi d'ufficio, previa

diffida ai concessionari interessati, tutti i monumenti, lapidi, croci ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate

Art. 39
FIORI E PIANTE
ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi, una volta sfioriti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti
2. Qualora i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, tanto da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, oppure posti fuori dalle aree in concessione, il Necroforo, previa diffida ai concessionari, provvederà alla loro rimozione
3. Provvederà inoltre d'ufficio alla rimozione ed eliminazione delle corone sfiorite e nei periodi opportuni provvederà alla falciatura delle erbe in tutto il cimitero e alla successiva eliminazione.

Art. 40
ILLUMINAZIONE
VOTIVA

1. Presso l'area cimiteriale è previsto il servizio dell'illuminazione votiva al quale provvede l'Amministrazione Comunale in amministrazione diretta o, eventualmente, mediante affidamento in gestione a soggetto esterno.
2. Le modalità di erogazione del servizio sono oggetto di specifico Regolamento Comunale.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

Art. 41 SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo (ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D.P.R. n° 285/1990, non può superare i 99 anni), di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione in proprio di tali opere.
3. Le concessioni cimiteriali vengono regolate da apposito contratto di concessione cimiteriale che disciplina i rapporti tra Comune e concessionario, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche future in quanto applicabili.
4. Il contratto di concessione, da redigersi secondo lo schema Allegato "A" al presente Regolamento, sarà stipulato nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 42 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono a tempo determinato e vengono stabilite come segue:
 - a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali anni 35;
 - b) concessioni di aree di terreno per l'edificazione in proprio di tombe di famiglia secondo le tipologie prescritte dal Piano Regolatore Cimiteriale anni 99;
 - c) concessioni di cellette per ossari e nicchie per singole urne cinerarie, anni 25.

Art. 43 INDIVIDUAZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture sono individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale sia per quanto riguarda i loculi, sia per quanto riguarda le aree e le cellette per ossari e nicchie per urne cinerarie.
2. In occasione di eventuali ampliamenti del cimitero e/o modifiche all'ubicazione delle sepolture lo stesso Piano Regolatore dovrà essere opportunamente adeguato

Art. 44 TARIFFE

1. I concessionari sono tenuti al pagamento del costo di concessione stabilito con deliberazione della Giunta Municipale, aggiornato ogni qualvolta si renda necessario l'adeguamento, sentito il parere del Servizio Tecnico Comunale
2. Nel determinare la tariffa di concessione dei loculi si terrà conto del costo di realizzazione delle opere, dei costi di gestione, dell'incidenza del costo dell'area. Le tariffe saranno altresì incrementate ogni anno, della percentuale di rivalutazione ISTAT.

**Art. 45
MODALITÀ DI PA-
GAMENTO**

1. Il pagamento per la concessione di aree e loculi cimiteriali dovrà essere effettuato da parte dei richiedenti mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune di Birori.

**Art. 46
CRITERI DI ASSE-
GNAZIONE DEI
LOCULI CIMITE-
RIALI**

1. La concessione dei loculi può essere data:
 - a) al momento del decesso della persona, dietro apposita richiesta presentata al Servizio Tecnico Comunale da parte di un congiunto del defunto;
 - b) a persone viventi che ne facciano richiesta, (concessione per se medesimo) purché di età superiore a 75 anni;
2. Oltre ai residenti possono inoltrare richiesta di concessione di loculo cimiteriale:
 - a) i non residenti nel Comune, nati e/o vissuti nel Comune di Birori ed emigrati dallo stesso per motivi legati alla salute, al lavoro e alla famiglia, che manifestano la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Birori, (si considerano quindi anche i residenti all'estero e iscritti all'AIRE);
 - b) non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune e che manifestino la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Birori;
 - c) le persone che, pur non residenti nel Comune di Birori, di fatto in vita hanno partecipato alla vita sociale della comunità birorese e che hanno manifestato la volontà alla sepoltura nel cimitero comunale di Birori;
3. Per gravi e giustificativi motivi, può essere disposta la concessione di loculi a persone che non si trovino nelle condizioni sopra indicate. In tal caso la concessione deve preventivamente essere sottoposta all'approvazione della Giunta Municipale e il relativo atto deliberativo deve riportarne le motivazioni;
4. La concessione non può essere disposta a favore di persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione;
5. I loculi cimiteriali sono assegnati in ordine progressivo secondo la numerazione attribuita agli stessi nel Piano Regolatore Cimiteriale.
6. Le concessioni di loculi a persone in vita di cui al precedente punto 1.b) non saranno effettuate quando i loculi a disposizione siano in numero tale da non garantire adeguata disponibilità per i defunti. Le stesse concessioni potranno essere revocate per oggettive esigenze dell'Amministrazione Comunale.
7. Le concessioni saranno in ogni caso disposte secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) tumulazione di salma;
 - b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in sepoltura assegnata ad altri;
 - c) traslazione di salma su richiesta dei concessionari;
 - d) concessione al coniuge superstite del loculo vicino a quel-

lo del coniuge defunto, qualora ne faccia richiesta.

8. Le concessioni saranno disposte con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, come risultante dal Protocollo Comunale.
9. Dell'esito dell'istruttoria sarà data comunicazione scritta al richiedente unitamente all'indicazione del corrispettivo da pagare, con le relative modalità di pagamento, ed al termine assegnato per la sottoscrizione dell'atto di concessione.

Art. 47 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE CIMITERIALI

1. La concessione di aree di terreno è disposta per l'edificazione in di tombe di famiglia secondo le tipologie prescritte dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Oltre ai residenti possono inoltrare richiesta di concessione di aree di terreno:
 - a) i non residenti nel Comune, nati e/o vissuti nel Comune di Birori ed emigrati dallo stesso per motivi legati alla salute, al lavoro e alla famiglia, che manifestano la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Birori, (si considerano quindi anche i residenti all'estero e iscritti all'AIRE);
 - b) non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune e che manifestino la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Birori;
 - c) le persone che, pur non residenti nel Comune di Birori, di fatto in vita hanno partecipato alla vita sociale della comunità birorese e che hanno manifestato la volontà alla sepoltura nel cimitero comunale di Birori;
3. La concessione non può essere disposta a favore di persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione;
4. Le concessioni saranno disposte con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, come risultante dal Protocollo Comunale.
5. Dell'esito dell'istruttoria sarà data comunicazione scritta al richiedente unitamente all'indicazione del corrispettivo da pagare, con le relative modalità di pagamento, ed al termine assegnato per la sottoscrizione dell'atto di concessione.

Art. 48 CRITERI DI EDIFICAZIONE SULLE AREE CIMITERIALI

1. L'edificazione delle tombe di famiglia è soggetta a rilascio di permesso di costruire. I progetti delle costruzioni devono corrispondere ai requisiti previsti dagli articoli del CAPO X del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n° 285, oltre alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 49 RINNOVO DELLE

1. A richiesta degli interessati, e solo a scadenza della concessione, è consentito il rinnovo della stessa per la durata prevista nel

CONCESSIONI

precedente articolo 41, previo pagamento del canone di concessione stabilito in apposito tariffario. Il rinnovo verrà annotato nell'atto di concessione.

2. Per i loculi cimiteriali il rinnovo della concessione potrà essere disposto solo ed esclusivamente quando i loculi a disposizione siano in numero tale da garantire adeguata disponibilità per i defunti. La concessione rinnovata potrà essere revocata in caso di carenza di disponibilità intervenuta successivamente.

Art. 50 RIASSEGNAZIONE DELLE CONCES- SIONI

1. In caso di morte del concessionario, la concessione verrà assegnata ad uno degli eredi, scelto di comune accordo dagli eredi stessi e comunicato al Servizio Tecnico Comunale entro 1 anno dalla morte del concessionario.

In caso di mancata comunicazione il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale provvederà all'assegnazione d'ufficio osservando i seguenti criteri di priorità:

- a) Coniuge;
- b) Figli, con precedenza al più anziano di età, non concessionario di altra area cimiteriale e residente nel Comune;
- c) Nipoti in linea retta di 2° grado, con precedenza al più anziano di età, non concessionario di area cimiteriale e residente nel Comune;
- d) Affini di 1° grado, con precedenza per i coniugi superstiti la cui salma risulta tumulata nell'area oggetto di concessione, e fra questi al più anziano di età non concessionario di altra area cimiteriale e residente nel Comune;
- e) Fratelli, con precedenza al più anziano di età, non concessionario di altra area cimiteriale e residente nel Comune.

Art. 51 VOLTURA DELLE CONCESSIONI

1. Non è in alcun caso concessa la voltura delle concessioni se non nei casi di cui al precedente articolo 49.
2. Nel caso in cui la sepoltura assegnata non sia, per qualsiasi motivo, suscettibile di utilizzo da parte del concessionario lo stesso provvederà a darne comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico che disporrà la retrocessione secondo quanto prescritto negli articoli seguenti.

Art. 52 DECORRENZA DELLE CONCES- SIONI

1. Tutte le concessioni decorrono dal momento della stipula del contratto di concessione o dal momento dell'effettiva sepoltura qualora questa, per qualsiasi motivo, intervenga prima della stipula.

Art. 53 DIRITTI ED OBBLI- GHI DEL CON- CESSIONARIO

1. Il concessionario di un'area edificabile all'interno del Cimitero acquista il diritto e assume l'obbligo di costruire sull'area stessa una tomba di famiglia. La relativa richiesta di permesso di costruire dovrà essere presentata al Comune entro il termine di 4

mesi dalla data di stipula del contratto di concessione. La costruzione dovrà essere iniziata e completata entro i termini di validità del permesso. Decorso tali termini, in caso di inerzia del concessionario, la concessione decade automaticamente. Per giustificati motivi potranno essere concesse proroghe dei termini per un periodo non superiore a 6 mesi.

2. E' fatto obbligo ai privati concessionari di provvedere alla manutenzione delle sepolture private, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende interventi ordinari e straordinari, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere perché indispensabili e opportuni per motivi di sicurezza, igiene o di decoro.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti contrattuali e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
5. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato dal concessionario. La concessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. Al nuovo concessionario si trasmettono temporaneamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCIE

Art. 54 DIVISIONE E SUBENTRI

1. Più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. In caso di decesso del concessionario si procede secondo quanto prescritto dal precedente articolo 49.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 49, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorso 30 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione

Art. 55 RINUNCIA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di aree, loculi e cellette ossario, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.

2. In caso di rinuncia spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - a) all'80% della tariffa in vigore per i primi 12 mesi dalla concessione;
 - b) al 50% della tariffa in vigore per il periodo compreso tra il secondo ed il terzo anno dalla concessione;
 - c) al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
 - d) al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.
3. Nessuna somma spetterà per il periodo compreso fra il venticinquesimo anno dalla concessione sino alla sua scadenza.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 56 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n° 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questi casi, previo accertamento dei relativi presupposti, la concessione viene revocata dal Sindaco.
2. Agli aventi diritto verrà concesso, a titolo gratuito, per il tempo residuo della concessione revocata, un'area equivalente, se disponibile, o manufatti costruiti dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba all'interno del Cimitero.
3. Per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dà notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 57 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'articolo 52;

- e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
 - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- 2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo Comunale e nel Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 - 3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio Tecnico in base ad accertamento dei relativi presupposti. Lo stesso disporrà inoltre, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune e disporrà per la demolizione delle opere o loro restauro restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 58 ESTINZIONE

- 1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. n° 285/1990.
- 2. Qualora non venga presentata alcuna richiesta di riconnessione, gli interessati possono comunque richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni o oggetti simili presenti nelle sepolture.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, ossario comune o cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 59 ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Qualsiasi opera all'interno del Cimitero Comunale dovrà preventivamente essere autorizzata, con esclusione delle sole manutenzioni ordinarie, nelle forme stabilite dalle normative vigenti.

Art. 60 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

1. I progetti di costruzione di sepolture private sono soggetti a permesso di costruire.
2. I progetti devono riportare il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le variazioni al progetto, anche in corso d'opera, devono essere approvate a norma del 1° comma. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
5. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese gli elementi di arredo e decoro, potranno essere eseguite previa presentazione al Servizio Tecnico Comunale, a seconda dei casi, di:
 - a) Comunicazione di inizio lavori;
 - b) Comunicazione di inizio lavori asseverata;
 - c) Segnalazione certificata di inizio attività;

Art. 61 ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare gli spazi attigui.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
4. Per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti è consentita la circolazione e la sosta, per il tempo strettamente necessario dei veicoli delle imprese. I percorsi e gli orari di lavoro sono stabiliti dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamenti

dei materiali. Per esigenze di servizio in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio

6. Nei giorni festivi è vietato lavorare e il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
7. Cinque giorni prima della Commemorazione dei Defunti e fino al cinque novembre è vietata l'introduzione e la posa in opera dei materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 62 VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale vigila, controlla e accerta a lavori finiti che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 63 FUNZIONI E LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - a) Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici Comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) Fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) Occuparsi della salma;
 - d) Effettuare il trasporto di salme per o da altri Comuni;
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S. , dovranno munirsi della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere articoli funebri e qualora provvedano al trasporto funebre dovranno disporre di rimessa e di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n° 285/1990.

Art. 64 DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ed esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali commerciali;
 - b) Di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V - CREMAZIONE

CAPO I - CREMAZIONE

Art. 65 CREMAZIONE

1. La cremazione delle salme è un servizio a carico del richiedente, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2002 secondo le tariffe fissate dalle Amministrazioni Comunali dotate di forno crematorio.
2. Le disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n° 130.

Art. 66 CREMAZIONE

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e deve essere sempre autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Qualora il Comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal Comune di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile di uno o dell'altro Comune. Nel caso di dichiarazione rilasciata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile, del Comune dove è avvenuto il decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di

Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di Legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla Legge.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge n° 130/2001. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
5. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 67 CONSERVA- ZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia, in loculi o in cellette all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) inumate in area cimiteriale;
 - c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
 - d) disperse.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai familiari.
3. Le modalità di conservazione delle ceneri di cui al comma 1, in dettaglio, sono le seguenti:
 - a) tumulazione:

La tumulazione è effettuata in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 25 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessori o residuo.
 - b) inumazione:

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra

loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

c) consegna a soggetto affidatario:

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie nel caso di cadaveri portatori di nuclidi radioattivi.

d) dispersione:

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- 1) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
- 2) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti, o manufatti;
- 3) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può da-

re luogo ad attività di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada).

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate.

Art. 68 RECESSO DALL'AFFIDA- MENTO

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata.
3. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Art. 69 RINVENIMENTO DI URNE

1. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

Art. 70 SENSO COMU- NITARIO DELLA MORTE

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, per volontà del defunto, è ammessa la possibilità di sistemazione, in sepoltura già utilizzata per un congiunto del defunto medesimo, di apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

**Art. 71
REGISTRI CIMITERIALI**

- I. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:
 - a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
 - b) il luogo di dispersione delle ceneri.

**Art. 72
PROCEDURA PER
AFFIDAMENTO
DELLE CENERI**

- I. Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri. Nella istanza dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73 MAPPA

1. Presso l'ufficio comunale deve essere tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 74 ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) Generalità del defunto o dei defunti;
 - c) Estremi dell'atto di concessione;
 - d) La natura e la durata della concessione;
 - e) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone l'elenco delle concessioni in scadenza al fine di poter effettuare le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Art. 75 REGISTRO GIORNALIERO

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n° 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico e anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore;
2. chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino la sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel

rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

4. Gli adempimenti di cui all'articolo 49, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;

Art. 77 CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni ecc..) od una concessione (area, loculi, nicchie ecc..) o la costruzione di edicole funerarie o l'apposizione di arredi funebri, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
2. Per le vertenze in materia, l'Amministrazione si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 78 RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

1. Spetta al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale o, in caso di assenza o impedimento, al Segretario Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, in quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano dovranno essere adottati previa deliberazione della Giunta Comunale, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 79 NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Salvo quanto previsto nell'articolo 76, il Regolamento di Polizia Mortuaria precedente nonché gli atti amministrativi non conformi alle norme contenute nel presente regolamento, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione;
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità con Circolare del 24 giugno 1993, n° 24 (G.U. n° 158 dell'8 luglio 1993).

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° _____, in data _____;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno _____.

Data _____

Il Responsabile del Servizio